



ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA
TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO,
ARTISTICO E NATURALE DELLA NAZIONE

Documento per l'Audizione in IV Commissione permanente del Consiglio Regionale RAFVG

martedì 11 febbraio 2025

Osservazioni di Italia Nostra sezione regionale Friuli Venezia Giulia sul disegno di legge n. 38 "Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale"

Elisabetta Peccol, Consigliera di IT Nostra, Sezione di Udine

Ringraziamo ed esprimiamo apprezzamento per l'invito ad intervenire in questa audizione, perchè un'efficace partecipazione e un adeguato processo consultivo rafforzano la democrazia, favoriscono la diffusione di opinioni informate e incrementano la qualità del processo di elaborazione delle politiche pubbliche.

In premessa, riteniamo che l'unica energia veramente pulita sia quella non consumata, perchè tutte le fonti energetiche rinnovabili sono caratterizzate da impatti negativi a diverso grado di intensità: sul paesaggio, sull'ambiente, sui beni culturali e sulle comunità locali. Pertanto esortiamo la Regione a perseguire innanzi tutto politiche volte al risparmio energetico e al recupero dell'efficienza energetica sia termica che elettrica, anche con iniziative e progetti volti all'informazione e alla formazione della popolazione per migliorare i comportamenti individuali e la diffusione di una reale e corretta conoscenza sulle fonti rinnovabili.

Siamo favorevoli affinché la Regione promuova l'utilizzo di fonti rinnovabili ai fini del conseguimento al 2030 degli obiettivi nazionali stabiliti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e così favorisca il processo di decarbonizzazione dell'economia. Inoltre siamo favorevoli alla definizione di un quadro chiaro di riferimento e di orientamento per la localizzazione di progetti di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Riteniamo che il processo di transizione a fonti rinnovabili, vada adeguatamente governato in tutte le fasi di pianificazione e vita degli impianti: localizzazione, cantiere, esercizio e infine la fase finale di dismissione, al fine di prevenire o minimizzare gli impatti negativi già citati. Questo vale in particolare nel settore dell'energia solare, poichè in regione si sta investendo principalmente su questa fonte, che supera l'idroelettrica e l'eolica in quanto a potenza erogata, (*Rapporto Statistico 2023: Energia da fonti rinnovabili in Italia, GSE, 2024*) vista la mancanza di un clima con caratteristiche adeguate per l'eolico.

Al riguardo questo Disegno di Legge N. 38 che intende normare l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale arriva con grave ritardo, rispetto ai tempi previsti dalla direttiva europea, anche a causa del ritardo con il quale è entrato in vigore il Decreto del Ministero

dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (21 giugno 2024) per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili.

Infatti, la legge arriva quando ben oltre metà della produzione di 1960 Megawatt da conseguire con fonti rinnovabili entro il 2030, imposta al FVG dal suddetto decreto MASE, con il cosiddetto Burden Sharing (che ripartisce gli obiettivi di produzione tra tutte le regioni), è già stata collocata sul territorio se si considera la potenza operativa derivanti da impianti già funzionanti e la potenza stimata, derivante da domande già presentate e in parte autorizzate.

Esortiamo la Regione a intraprendere scelte volte a prevenire ed evitare in futuro fenomeni speculativi, già verificatisi in passato, nel settore delle fonti rinnovabili, in particolare quello energetico solare, e a non favorire le grandi aziende del settore e colossali impianti fotovoltaici, fortemente impattanti sul paesaggio e sull'ambiente. Sollecitiamo la Regione a sostenere invece le comunità locali, affinché provvedano a ricercare l'autosufficienza energetica con una molteplicità di impianti di piccole dimensioni risultanti da una pianificazione partecipata e condivisa, preferibilmente nell'ambito di comunità energetiche rinnovabili (CER) ed apprezziamo che questa forma di produzione venga considerata nel DDL.

In merito alla classificazione prevista dal DDL in aree idonee, non idonee e ordinarie ai fini della localizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, **riteniamo che sulle aree non idonee e sulle zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, l'installazione di impianti fotovoltaici e agrivoltaici con moduli collocati a terra di cui all'articolo 6-bis, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, debba essere vietata**, con l'eccezione di aree interessate dai progetti finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile ai sensi delle normative vigenti.

Rileviamo invece che nel DDL proposto, per le aree "non idonee" ovvero quelle caratterizzate per esempio da vincoli paesaggistici o culturali, non sussiste un divieto preliminare all'installazione di impianti, bensì una potenziale incompatibilità discendente dalla previsione di iter autorizzativi lunghi e complessi motivati dalla presenza dei vincoli stessi.

L'Art. 2 fornisce i criteri per Individuare le aree idonee ovvero le aree in cui è previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse

In merito alle "aree idonee" siamo contrari quindi alla localizzazione di impianti a terra da fonti rinnovabili, specialmente di impianti fotovoltaici, su aree agricole (utilizzate e non utilizzate) allo stato di fatto, anche se prossime a zone industriali o a infrastrutture di trasporto. Ricordiamo che la recente strategia tematica per il suolo approvata dalla Commissione Europea [(Strategia dell'UE per il suolo per il 2030 (COM 699 2021). Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni (2021)], pone quale obiettivo primario per le politiche dei paesi membri la prevenzione del degrado di suoli e terreni e il ripristino dei suoli degradati. In tal senso richiamiamo la Regione a rispettare le previsioni delle direttive europee che in via prioritaria prevedono l'installazione degli impianti sulle superfici artificiali ed edificate, nelle infrastrutture di trasporto, nei parcheggi, nei siti di smaltimento dei rifiuti e in quelli industriali.

Un'eccezione riguardo l'installazione di impianti su aree agricole va fatta nel caso di comunità energetiche rinnovabili (CER) giustificata dai benefici di tipo economico, ambientale e sociale derivanti da questa soluzione per il territorio e per le comunità locali.

Nell' Art. 2 comma 1 a) chiediamo di sostituire "le aree a destinazione industriale, commerciale, artigianale, per servizi e logistica" con "zone industriali, commerciali, artigianali, per servizi e logistica già attuate". La richiesta è motivata dal fatto che molte zone a destinazione industriale, commerciale etc. sui piani urbanistici, non sono state ancora attuate e si trovano allo stato di fatto ancora ad uso agricolo. Ora l'occupazione di queste aree per usi diversi da quello agricolo come il fotovoltaico, viene considerata consumo di suolo nella metodologia di misurazione del consumo di suolo adottata dall'Agenzia Europea dell'Ambiente e da ISPRA.

Siamo contrari, alla possibilità di effettuare un qualsivoglia ampliamento - previsto dall'Art. 2 comma 1 c) fino al 20% - di superfici di impianti già operativi, qualora siano collocati in area agricola o su suolo naturale.

In Art. 2 comma 1 h) riguardante la localizzazione degli impianti di produzione di biometano nelle zone agricole, proponiamo di adottare un criterio di prossimità al centro aziendale dell'azienda agricola piuttosto che quello di prossimità ad aree a destinazione industriale, commerciale, artigianale, da siti di interesse nazionale e dalle cave, sia per non incrementare fenomeni di dispersione urbana che già caratterizzano i nostri territori, sia perché alcune zone non ancora attuate destinate ad uso urbano potrebbero essere ancor oggi ad uso agricolo.

Siamo favorevoli all'inserimento nelle aree idonee, (previsto in Art 2 In Art. 2 comma 1 l) delle superfici di strutture militari e di aree militari dismesse se non utilizzate o non utilizzabili per altri scopi, purché esclusivamente per la quota di superficie impermeabilizzata. Si chiede di preservare tra le aree militari (es poligoni o polveriere), le superfici caratterizzate da suolo naturale, che spesso ospitano anche habitat con alti valori naturali e di biodiversità.

In Art. 2 comma 5: qualora il progetto di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili insista contemporaneamente su un'area o superficie idonea e su un'area o superficie non idonea riteniamo, richiamando il principio di precauzione delle politiche ambientali della UE, che l'impianto debba essere sottoposto alla disciplina prevista per la realizzazione degli impianti nelle aree non idonee e non viceversa come proposto nel DDL.

L'Art. 3 Individua le aree non idonee: ovvero le aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità stabilite dalle linee guida emanate con decreto 219/2010 del Ministero dello sviluppo economico

Al punto c) si propone di sostituire "tutela delle attività agricole" con "tutela delle aree agricole" ove con queste si includono tutte le superfici agricole utilizzate e non.

Inoltre ricordiamo quanto già espresso con forza precedentemente sulla necessità di divieto di installazione di impianti su aree agricole. Comunque il criterio adottato nel DDL di includere nelle classi non idonee solo le aree agricole con classi 1 e 2 di capacità d'uso secondo la Land Capability Classification (LCC) del USDA non sarebbe sufficiente in quanto incorpora solo un criterio di produttività dal punto di vista agricolo per caratteristiche fisiche permanenti, ma non tiene conto

del valore di alcuni servizi ecosistemici potenzialmente connessi con le superfici agricole e i suoli naturali, che invece andrebbe considerato nelle valutazioni.

Nell'Art.5 Valutazione dei progetti di impianti a fonti rinnovabili

Come già dichiarato, siamo contrari alla localizzazione di impianti da fonte solare su aree agricole, in particolare nel caso di impianti di grandi dimensioni come quelli con potenza superiore a 12 MW (comma 1b). Comunque, il criterio di tipo quantitativo, basato su proporzioni tra superfici (dell'impianto e contigue o dell'impianto rispetto alla superficie agricola del Comune) non lo riteniamo sufficiente per valutare gli effetti cumulativi di tali impianti.

Ai fini della valutazione dell'interferenza degli impianti con la connettività ecologica prevista dal comma 1f, chiediamo con quali dati la RAFVG intenda supportarla, considerato che non tutti i comuni hanno completato l'adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale dei loro piani urbanistici per quanto riguarda la Rete Ecologica Regionale. Quest'ultima infatti richiede l'identificazione degli elementi che costituiscono la Rete Ecologica alla scala Locale (REL), che dovrebbe essere recepita dai piani comunali per evitare conflitti con lo sviluppo urbanistico.

Un aspetto da considerare con attenzione nei criteri valutativi è costituito dalla definizione già nella fase autorizzativa dei soggetti responsabili (l'operatore energetico, il proprietario del terreno o entrambi) in termini operativi e finanziari dello smantellamento dell'impianto a fine vita per favorire un suo eventuale ritorno all'uso agricolo.

Al comma 2ell'Art.5 proponiamo che, qualora la Commissione consiliare competente non riesca ad elaborare un parere sulle linee guida per giustificati motivi, si consenta di estendere a sessanta giorni il termine per elaborarlo.

Riguardo alle misure di compensazione riteniamo che nel caso di "concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale" l'autorizzazione unica debba prevedere l'individuazione di misure compensative a carattere economico, ambientale e territoriale nella misura massima consentita dal Decreto del decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 e debba essere destinata a favore dei Comuni per interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di efficientamento energetico, di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza sui questi temi.

Per concludere, ringraziamo per l'attenzione e chiediamo di essere consultati nel futuro processo di definizione delle aree non idonee all'installazione di specifiche tipologie di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e relativa cartografia.